

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 96/CGF
(2007/2008)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 29/CGF – RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 2007**

Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Schillaci Avv. Nicolò - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1. RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL CASTEL S. PIETRO TERME CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MORDINI DANIELE PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE SEGUITO GARA CASTEL S. PIETRO TERME CALCIO S.R.L./SANTARCANGELO DEL 21.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 24.10.2007)

La società Castel S. Pietro Terme Calcio S.r.l., ha proposto reclamo, con procedura d'urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 37 del 24.10.2007, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per una gara effettiva al calciatore Mordini Daniele per recidività in ammonizione (4[^] Infr.) nella gara Castel S. Pietro Terme Calcio S.r.l. - Santarcangelo del 21.10.2007.

Il reclamo è inammissibile perchè tardivo, essendo stato inoltrato, via fax, in data 25.10.2007 alle ore 15,47 e quindi ben oltre i termini prescritti dall'art. 37 com. 7 C.G.S. che prevede l'invio del reclamo d'urgenza entro le ore 12 del giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il Com. Uff. relativo alla decisione del Giudice di primo grado.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 37, comma 8 C.G.S., per tardività il reclamo con procedura d'urgenza come sopra proposto dal Castel S. Pietro Terme Calcio S.r.l. di Castel S. Pietro Terme (Bologna) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Sanino

Publicato in Roma il 4 Febbraio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete